

# Direzione Legislazione Opere Pubbliche

## Principali novità normative e giurisprudenziali

**27 aprile 2026 – 8 maggio 2026**

## PROVVEDIMENTI E ATTI NORMATIVI

\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*

### PUBBLICATI GLI INDICI DI COSTO PER TIPOLOGIE OMOGENEE DI LAVORAZIONI (TOL) PER LA REVISIONE PREZZI NEI LAVORI PUBBLICI

#### PREMESSA

Con decreto direttoriale n. 743 del 30 marzo u.s. è stato pubblicato il provvedimento con il quale il MIT ha adottato i **singoli indici di costo delle lavorazioni individuati da ISTAT sulla base delle Tipologie Omogenee di Lavorazioni (cd. TOL)**, di cui alla Tabella A dell'Allegato II.2-bis del Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36), n. 36/2023.

Il decreto è stato pubblicato sul sito del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti in data 27 aprile, acquistando efficacia il medesimo giorno.

Si tratta dei 20 Indici mensili di costo necessari per la determinazione dell'indice sintetico da applicare, nei contratti di lavori, ai fini della revisione prezzi di cui all'articolo 60 del Codice dei contratti.

Tale pubblicazione, attesa da tutti gli operatori del settore, rappresenta un passaggio importante per rendere pienamente operativo il nuovo meccanismo di revisione prezzi basato sui TOL, come introdotto con il decreto correttivo del Codice, di cui al d.lgs. 209/2024.

Si tratta di un sistema revisionale che è stato fortemente voluto dall'Ance, che ha partecipato attivamente al Tavolo tecnico istituito presso il MIT e presieduto dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, contribuendo alla definizione dei TOL quali indici più aderenti alla realtà dei cantieri e alle dinamiche effettive dei costi sostenuti dalle imprese.

Naturalmente, l'ANCE, accanto agli altri componenti del Tavolo, continuerà a fornire il proprio supporto anche nelle successive fasi di eventuali modifiche e/o revisione degli indici, al fine di assicurarne il corretto funzionamento.

**Il nuovo sistema basato sui TOL segna il superamento** dei 3 indici ISTAT di costo di costruzione, utilizzabili al momento dell'entrata in vigore del Codice (fabbricato residenziale, capannone industriale, tronco stradale con tratto in galleria) che, secondo quanto previsto all'articolo 16, comma 3, dell'Allegato II.2-bis, a partire da questo momento, potranno essere utilizzati solo a fini statistici.

I nuovi indici sono costruiti sulla base di più elementi di costo: lavoro, materiali, macchine e attrezzature, energia, trasporto e rifiuti. **L'elemento rifiuti è presente in tutte le TOL, fatta eccezione per quelle dei numeri 4 (movimento terra), 9 (Gallerie e opere d'arte nel sottosuolo realizzate con metodo tradizionale), 10 (Gallerie e opere d'arte nel sottosuolo realizzate con metodo meccanizzato), 18 (armamento ferroviario) e 19 (Fondazioni speciali, indagini geologiche e geotecniche).** Per queste ultime, potrà essere utilizzata la TOL numero 20 (Conferimento rifiuti a impianto di smaltimento o recupero).

Gli indici, ricostruiti per il periodo gennaio 2022 - febbraio 2026 (Anno base 2022=100), saranno diffusi con cadenza mensile dall'Istat nella banca dati "IstatData", nella sezione dedicata ai "prezzi" e anche nella pagina web "Indici Istat per Contratti Pubblici".

### **AMBITO TEMPORALE DI APPLICAZIONE DEI NUOVI INDICI TOL**

Ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del decreto, recante "Disposizioni Transitorie", in ossequio alla disciplina contenuta nell'articolo 16, comma 1, dell'Allegato II.2-bis del Codice, il meccanismo legato ai nuovi TOL si applica alle procedure di affidamento di contratti di lavori **"avviate" a decorrere dalla data di acquisizione di efficacia del provvedimento (27 aprile 2026).**

L' "avvio" della procedura si considera realizzato, a seconda della tipologia, mediante:

1. pubblicazione di un bando o di un avviso di indizione
2. trasmissione di un invito
3. adozione di una determina a contrarre

Inoltre, ai sensi del comma 2 della norma, viene prevista la possibilità per le stazioni appaltanti di applicare convenzionalmente (ossia, **previo accordo tra le parti**) la nuova disciplina anche ad altre procedure e contratti, anche in deroga alle clausole revisionali ivi previste, laddove nel quadro economico dell'intervento vi sia la disponibilità di accantonamenti utilizzabili ai fini revisionali di cui all'art 60, sulla base di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lett. e) n. 6, dell'Allegato I.7 del Codice.

In particolare, si tratta delle procedure relative a:

- 1) **contratti non ancora stipulati, derivanti da bandi/avvisi pubblicati prima dell'entrata in efficacia del decreto (27 aprile 2026)** ovvero – nel caso di procedure senza pubblicazione di bando/avviso – in relazione ai quali, a tale data, risultino già trasmessi gli inviti a presentare offerta;
- 2) **contratti in corso di esecuzione**, con riferimento agli stati di avanzamento dei lavori afferenti alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal DL, ovvero annotate nel libretto delle misure, a far data dall'entrata in efficacia del decreto.

Ora, il richiamo ai **contratti ancora da stipulare di cui al punto 1)**, è riferibile a **quelli derivanti da procedure avviate prima del 27 aprile 2026, aggiudicati sotto la vigenza del Codice 36/2023 e, come tali, soggetti alla disciplina revisionale di cui all'articolo 60.**

Rispetto ad essi, dunque, la norma, ove concordato tra le parti, consente di applicare i nuovi TOL, in luogo dei tre precedenti indici ISTAT, (fabbricato residenziale, capannone industriale, tronco stradale con tratto in galleria) inizialmente previsti.

Per quanto riguarda **i contratti di cui al punto 2)**, possono esservi senz'altro ricompresi **contratti in corso di esecuzione, affidati sotto la vigenza del Codice 36/2023** –dopo il 1° luglio 2023 (data di efficacia del Codice) - come **tali contenenti il richiamo all'art. 60;** cioè, al posto dei tre precedenti indici ISTAT, inizialmente previsti.

Analoga applicazione sembra possibile **anche per i contratti cd. "esodati".**

Si tratta, com'è noto, di quei contratti affidati **antecedentemente all'entrata in efficacia del Codice 36/2023**, contenenti il richiamo all'articolo 29, comma 1, lettera a), del DL

“Sostegni-ter (DL 4/2022) e non rientranti in nessuna delle fattispecie previste dall’articolo 26 del DL 50/2022, avendo **un termine finale di presentazione dell’offerta successivo al 30 giugno 2023.**

**Per tali contratti**, infatti, l’articolo 9, comma 1, del DL “Infrastrutture” (DL 73/2025) **ha sancito l’applicazione della disciplina revisionale di cui all’articolo 60 del nuovo Codice**, in deroga all’articolo 29, comma 1, lettera b), del cennato DL “Sostegni-ter”, che non è mai entrato in vigore.

Pertanto, in virtù del richiamo al predetto art. 60, a tali contratti sembra possibile applicare, sempre in via convenzionale, la normativa sui nuovi TOL, nei termini sopra descritti.

La News integrale è disponibile anche sul Portale dell’ANCE ([clicca qui](#))

\*\*\* \*\*

### **MANUALE SOA 2025: REQUISITI DI CARATTERE SPECIALE**

Con la pubblicazione, il 28 ottobre 2025, del **Manuale sull’attività di qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro**, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha aggiornato in modo organico le indicazioni operative rivolte alle SOA, con riflessi diretti sulle modalità di accesso delle imprese al sistema di qualificazione.

Il nuovo testo sostituisce l’omologo Manuale del 2014, inserendosi nel quadro del d.lgs. 36/2023, Codice dei contratti pubblici, e fornendo indicazioni operative su profili che avevano generato incertezze applicative nella prassi.

Considerata l’ampiezza e la complessità del provvedimento, la Direzione Legislazione Opere Pubbliche fornisce **un secondo approfondimento tematico dedicato ai requisiti speciali dimostrativi delle capacità economico-finanziarie e tecnico-professionali necessarie agli operatori economici per partecipare alle gare d’appalto pubbliche**,

Il testo segue il primo approfondimento tematico dedicato alle cause di esclusione e alla digitalizzazione della qualificazione SOA. Seguiranno ulteriori approfondimenti monotematici su specifici profili della disciplina.

La News integrale ed il testo sono disponibili anche sul Portale dell’ANCE ([clicca qui](#))

\*\*\* \*\*

### **AFFIDAMENTI DIRETTI E “QUINTO D’OBBLIGO”: IL MIT CHIARISCE AMBITO E MODALITÀ APPLICATIVE**

Con il parere n. 4199/2026 il MIT ha fornito indicazioni interpretative in ordine all’applicabilità dell’istituto del “quinto d’obbligo”, di cui all’art. 120, comma 9, del d.lgs. n. 36/2023, nell’ambito degli affidamenti diretti e alle relative modalità di previsione e quantificazione.

In particolare, è stato richiesto se tale istituto possa trovare applicazione anche negli affidamenti diretti, se debba essere espressamente previsto nella determina a contrarre ovvero nella documentazione dell'affidamento e se il relativo importo debba essere considerato ai fini del calcolo del valore stimato dell'appalto ai sensi dell'art. 14 del medesimo Codice.

Il MIT ha chiarito che il "quinto d'obbligo" è applicabile anche agli affidamenti diretti, che la relativa previsione può essere inserita nella determina a contrarre o nella documentazione dell'affidamento e che, ai fini della determinazione dell'importo stimato dell'appalto ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 36/2023, occorre considerare anche l'eventuale incremento derivante dall'applicazione dell'istituto, da includere nel valore complessivo stimato dell'affidamento e nel relativo quadro economico.

Per maggiori informazioni si rimanda al testo del Parere ([clicca qui](#))

\*\*\* \*\*

#### **GARANZIA SULLA RATA DI SALDO NEGLI APPALTI PUBBLICI: CHIARIMENTI DEL MIT SU COLLAUDO E REGOLARE ESECUZIONE**

Con il parere n. 4150/2026, il MIT ha fornito chiarimenti in ordine all'ambito applicativo dell'art. 117, comma 9, del d.lgs. 36/2023, con riferimento alla garanzia per la rata di saldo nelle ipotesi di collaudo

In particolare, è stato richiesto se la disposizione si applichi esclusivamente nei casi in cui, per la verifica della prestazione, venga utilizzato il collaudo, ovvero anche nelle ipotesi in cui, in luogo del collaudo o della verifica di conformità, sia utilizzato il certificato di regolare esecuzione o forme semplificate di attestazione per le procedure di importo inferiore a 40.000 euro.

La risposta del MIT ha evidenziato che sia il certificato di collaudo sia il certificato di regolare esecuzione costituiscono "forme di collaudo", con differenti effetti in termini di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1655 c.c., precisando che, nel caso di collaudo, tra l'emissione del collaudo provvisorio e l'accettazione trova applicazione l'art. 117, comma 9, con conseguente necessità della garanzia per il pagamento della rata di saldo ai sensi dell'art. 27 dell'Allegato II.14 del Codice dei contratti pubblici, mentre, nel caso di certificato di regolare esecuzione, emesso entro tre mesi dalla fine dei lavori e seguito dalla conferma del RUP, l'opera si considera accettata e si procede al pagamento della rata di saldo senza necessità di garanzia, ferma restando l'applicazione degli artt. 1667 e 1669 c.c.

La News integrale ed il testo sono disponibili anche sul Portale dell'ANCE ([clicca qui](#))

\*\*\* \*\*

## **CONCESSIONI: L'ANAC CHIARISCE I LIMITI ALLE MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE**

Con Parere in funzione consultiva n. 7/2026, l'Autorità Nazionale Anticorruzione, è intervenuta in merito alla possibilità di modificare, in fase esecutiva, una concessione di costruzione e gestione affidata anteriormente all'entrata in vigore della disciplina vigente in materia di contratti pubblici, con particolare riferimento alla richiesta di riequilibrio economico-finanziario e alla revisione delle condizioni contrattuali.

Il quesito ha riguardato, in particolare, la possibilità di applicare le disposizioni del d.lgs. n. 36/2023 (artt. 189 e 192) in materia di modifica e revisione delle concessioni, nonché la qualificazione delle modifiche prospettate come non sostanziali.

In via preliminare, l'Autorità ha ribadito che i contratti pubblici restano disciplinati dalla normativa vigente al momento dell'indizione della procedura di gara, con conseguente irrilevanza dello *ius superveniens* anche nella fase esecutiva, salvo specifiche previsioni normative (cfr. art. 253, d.lgs. 163/2006; art. 216, d.lgs. 50/2016). Ne consegue che, per le concessioni affidate sotto il vigore della l. n. 109/1994 e del d.p.r. n. 554/1999, tale disciplina continua a trovare applicazione anche nella fase esecutiva.

È stato inoltre evidenziato come, nel caso di specie, la convenzione stipulata disciplini compiutamente il rapporto concessorio e non presenti i caratteri della convenzione quadro; per tale ragione, il rapporto resta integralmente assoggettato alla normativa vigente al momento dell'affidamento, senza applicazione di disposizioni sopravvenute.

In tale quadro, l'Autorità ha escluso l'applicabilità del d.lgs. n. 36/2023, ai sensi degli artt. 226 e 229 del medesimo decreto, in quanto riferito ai contratti indetti successivamente alla sua entrata in vigore.

Nel merito, l'Autorità ha richiamato l'art. 19, comma 2-bis, della l. n. 109/1994, evidenziando che la revisione dell'equilibrio economico-finanziario è ammessa esclusivamente in presenza di variazioni dei presupposti originari derivanti da interventi dell'amministrazione concedente, sopravvenienze normative ovvero eventi straordinari e imprevedibili non imputabili al concessionario. Tale disciplina è stata qualificata come eccezionale e, pertanto, di stretta interpretazione.

È stato altresì ribadito che le modifiche dei contratti pubblici in corso di esecuzione sono consentite esclusivamente nei casi tassativi previsti dall'ordinamento (cfr. art. 19 e art. 25 l. n. 109/1994; art. 134 d.p.r. n. 554/1999) e non possono avere carattere sostanziale, ossia non devono alterare in modo significativo le condizioni originarie del contratto, l'equilibrio economico dello stesso o gli esiti della procedura di affidamento, in conformità ai principi di parità di trattamento e trasparenza.

Secondo quanto precisato dall'Autorità, spetta alla stazione appaltante verificare in concreto la sussistenza dei presupposti per eventuali variazioni contrattuali, valutando la natura delle modifiche prospettate e la loro compatibilità con la disciplina applicabile, anche in relazione agli obblighi assunti e al rischio operativo gravante sul concessionario.

In conclusione, è stato affermato che eventuali modifiche del rapporto concessorio possono essere ammesse esclusivamente nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa applicabile *ratione temporis* e dalla convenzione stipulata, restando in ogni caso preclusa l'introduzione di modifiche sostanziali idonee ad alterare l'assetto originario del rapporto contrattuale.

Per maggiori informazioni si rimanda al testo dell'avviso ([clicca qui](#))

\*\*\* \*\*

### **L'ANAC AGGIORNA IL FVOE 2.0: NUOVE VERIFICHE CONTRIBUTIVE E INTEROPERABILITÀ PAD**

Con avviso pubblicato sul proprio portale istituzionale, l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha reso noto l'aggiornamento del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE 2.0), introducendo la possibilità di effettuare, attraverso il sistema, la verifica dell'obbligo di contribuzione nei confronti dell'Autorità da parte degli operatori economici partecipanti alle procedure di affidamento, ove prevista, secondo le modalità già definite nel bando tipo.

Contestualmente, l'Autorità ha aggiornato le specifiche tecniche dei servizi di interoperabilità del FVOE, messe a disposizione delle Piattaforme di Approvvigionamento Digitale (PAD) certificate ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 36/2023, al fine di consentire l'esecuzione delle verifiche direttamente tramite le piattaforme interoperabili.

L'ANAC ha ricordato, inoltre, che l'elenco dei documenti e delle informazioni acquisibili attraverso il FVOE è costantemente aggiornato e consultabile nell'apposita sezione del portale istituzionale. Tali documenti, resi disponibili dagli Enti certificanti competenti, sono finalizzati alla verifica dell'assenza delle cause di esclusione previste dagli articoli 94 e 95 del D.lgs. 36/2023, nonché del possesso dei requisiti di cui all'art. 103 del medesimo Codice dei contratti pubblici, con indicazione dei relativi tempi di acquisizione.

Per maggiori informazioni si rimanda al testo del comunicato ([clicca qui](#))

\*\*\* \*\*

### **SOGGETTI AGGREGATORI: DEFINITE LE NUOVE MODALITÀ OPERATIVE PER L'ISCRIZIONE E L'AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO ANAC**

Con la Delibera n. 94/2026, l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha definito le modalità operative per la presentazione delle richieste di iscrizione e aggiornamento dell'elenco dei soggetti aggregatori di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge n. 66/2014, in coerenza con il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti introdotto dal d.lgs. n. 36/2023, e in attuazione dell'articolo 3 del DPCM 23 dicembre 2025, che ha definito i nuovi requisiti per l'iscrizione all'elenco.

Il provvedimento individua i soggetti legittimati a richiedere l'iscrizione, tra cui le centrali di committenza in possesso del livello di qualificazione SF1 ai sensi dell'Allegato II.4 del d.lgs. n. 36/2023, nonché città metropolitane, province e forme associative tra enti locali, subordinando l'accesso al possesso dei requisiti stabiliti dal DPCM 23 dicembre 2025 e al raggiungimento di specifiche soglie di attività riferite al triennio di riferimento.

Sono inoltre disciplinate le modalità di presentazione delle istanze, da effettuarsi mediante trasmissione a mezzo PEC della domanda sottoscritta digitalmente e corredata dalle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, nonché dalla modulistica predisposta dall'Autorità contenente le informazioni relative all'organizzazione e all'attività svolta dal soggetto richiedente. È altresì previsto che le richieste incomplete, prive di firma o non conformi alle modalità informatiche stabilite non siano prese in considerazione.

La delibera disciplina, inoltre, il regime applicabile ai soggetti già iscritti nell'elenco dei soggetti aggregatori, distinguendo tra quelli iscritti di diritto ai sensi dell'articolo 63, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023, per i quali è previsto l'obbligo di comunicazione delle eventuali modifiche rilevanti, e quelli che intendano presentare una nuova domanda di iscrizione, per i quali è richiesto il previo conseguimento della qualificazione SF1 secondo le modalità ordinarie.

L'Autorità provvede all'istruttoria verificando la sussistenza dei requisiti anche mediante l'utilizzo dei dati presenti nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP), ai fini della formazione e dell'aggiornamento dell'elenco dei soggetti aggregatori.

Per maggiori informazioni si rimanda al testo della Delibera ([clicca qui](#))

\*\*\* \*\*

## **PNRR E SOCIETÀ MISTE: ANAC CHIARISCE LIMITI E CONDIZIONI PER GLI AFFIDAMENTI DIRETTI AI SOCI**

Con la delibera n. 91/2026, l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha esaminato, nell'ambito di un procedimento di vigilanza avviato su segnalazione del MIT, la legittimità dell'affidamento diretto, nell'ambito di interventi finanziati dal PNRR, di lavori e servizi tecnici relativi alla gestione del servizio idrico integrato da parte di una società mista pubblico-privata, con particolare riferimento alle condizioni di ammissibilità dell'affidamento ai soci, all'applicabilità della normativa sui contratti pubblici, agli obblighi di verifica della progettazione e ai requisiti di qualificazione per contratti misti.

In particolare, è stato richiesto di verificare la legittimità dell'affidamento diretto dei lavori ai soci della società mista alla luce dell'oggetto della gara a doppio oggetto originaria, la sussistenza dei requisiti speciali di qualificazione in relazione a un contratto misto di lavori e servizi tecnici, il rispetto dell'obbligo di verifica della progettazione esecutiva per interventi di importo superiore alla soglia normativamente prevista, nonché la corretta gestione della fase esecutiva con riguardo ai subappalti e agli obblighi informativi verso la BDNCP, in applicazione, tra l'altro, dell'art. 22 d.lgs. 201/2022, dell'art. 17, comma 6, d.lgs. 175/2016 e degli artt. 23, 34, 42, 100 e 119 d.lgs. 36/2023.

La risposta dell'ANAC ha evidenziato che l'affidamento diretto dei lavori ai soci può ritenersi ammissibile solo ove le prestazioni di lavori risultino ricomprese nell'oggetto dell'affidamento originario della società mista, da verificarsi alla luce della documentazione di gara e del quadro normativo *ratione temporis* applicabile; nel caso di specie, tale verifica è stata effettuata attraverso un esame complessivo anche della documentazione integrativa della procedura originaria, ritenuta idonea a ricomprendere le prestazioni di lavori.

L'Autorità ha inoltre chiarito che, in relazione all'affidamento in esame, trova applicazione la disciplina dei contratti pubblici, escludendo l'operatività della deroga di cui all'art. 17, comma 6, d.lgs. 175/2016 e ritenendo prevalente l'art. 22 d.lgs. 201/2022, anche in considerazione degli obblighi connessi al finanziamento PNRR.

Sono state quindi rilevate criticità relative alla mancata o tardiva verifica della progettazione esecutiva, effettuata solo successivamente all'avvio del procedimento di vigilanza e recante osservazioni, nonché all'insufficiente dimostrazione dei requisiti speciali per i servizi tecnici nell'ambito di un contratto misto, con particolare riferimento alla non piena comprova dell'esperienza specifica richiesta.

Infine, l'Autorità ha richiamato gli obblighi in materia di subappalto e di trasparenza informativa verso la BDNCP, rilevando profili di incompletezza nella fase esecutiva, successivamente oggetto di aggiornamento, e raccomandando il pieno rispetto dei limiti contrattuali e degli obblighi informativi previsti.

La delibera si conclude con l'accertamento delle criticità rilevate e con la formulazione di specifiche raccomandazioni alla stazione appaltante, demandando alla stessa la valutazione delle misure più opportune a tutela dell'interesse pubblico, con obbligo di comunicare all'Autorità le determinazioni assunte entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento.

Per maggiori informazioni si rimanda al testo della Delibera ([clicca qui](#))

\*\*\* \*\*

## Focus Giurisprudenza

\*\*\* \*\*

### **CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 15/04/2026, N. 2980**

Con la sentenza n. 2980/2026 il Consiglio di Stato è intervenuto in materia di valutazione delle offerte tecniche e di avalimento nell'ambito delle procedure disciplinate dal d.lgs. 36/2023, soffermandosi, in particolare, sui limiti del sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecnico-discrezionali della commissione giudicatrice, sulla legittimità dell'avvalimento avente ad oggetto certificazioni di qualità e sul principio di separazione tra offerta tecnica ed offerta economica.

La controversia trae origine da una procedura aperta per l'affidamento di lavori, nell'ambito della quale l'operatore economico secondo classificato impugnava l'aggiudicazione deducendo plurimi profili di illegittimità concernenti, tra l'altro, l'attribuzione dei punteggi tecnici, l'utilizzo di certificazioni nell'ambito dell'avvalimento e la presunta commistione tra elementi tecnici ed economici dell'offerta.

In primo grado il TAR respingeva il ricorso, ritenendo infondate le censure formulate nei confronti dell'operato della commissione giudicatrice e del verificatore nominato nel corso del giudizio. Il giudice amministrativo evidenziava, in particolare, che le valutazioni espresse dalla commissione rientravano nell'ambito della discrezionalità tecnica, sindacabile solo nei casi di manifesta illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà, travisamento dei fatti o palese inattendibilità tecnica, profili non ravvisati nella fattispecie concreta. Veniva altresì esclusa la sussistenza di una violazione del principio di separazione tra offerta tecnica ed economica, rilevandosi come i riferimenti ad elementi economici contenuti nell'offerta tecnica avessero carattere marginale e non fossero idonei a consentire la ricostruzione dell'offerta economica complessiva.

Con riferimento all'avvalimento, il TAR riteneva legittimo il ricorso all'istituto ai sensi dell'art. 104 del d.lgs. 36/2023, osservando che la certificazione oggetto di avvalimento risultava accompagnata dall'effettiva messa a disposizione delle risorse organizzative, dei mezzi e delle componenti aziendali che avevano consentito all'ausiliaria il conseguimento del requisito.

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello, confermando integralmente la decisione di primo grado ribadendo che le valutazioni della commissione giudicatrice costituiscono espressione di discrezionalità tecnica e sono sindacabili dal giudice amministrativo soltanto entro limiti ristretti, non potendo il giudice sostituire le proprie valutazioni a quelle dell'amministrazione in assenza di evidenti profili di inattendibilità o irrazionalità.

Con riguardo all'avvalimento, il Consiglio di Stato ha richiamato l'art. 104 del d.lgs. 36/2023, precisando che l'avvalimento avente ad oggetto certificazioni di qualità o requisiti premiali è legittimo soltanto ove comporti la concreta messa a disposizione dell'organizzazione aziendale e delle risorse che hanno consentito il conseguimento della

certificazione stessa, dovendosi escludere la validità di un mero “prestito cartolare” del requisito.

La sentenza si sofferma, inoltre, sul principio di separazione tra offerta tecnica ed offerta economica, chiarendo che il relativo divieto non opera in termini assoluti. Nell’offerta tecnica possono infatti essere inseriti elementi economici marginali o necessari alla rappresentazione delle soluzioni progettuali, purché tali indicazioni non consentano di ricostruire l’offerta economica nel suo complesso né risultino idonee ad influenzare il giudizio della commissione di gara.

È stata infine confermata la legittimità dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche e dell’operato del verificatore, ritenuto coerente con i parametri tecnico-scientifici di riferimento e adeguatamente motivato.

Per una lettura integrale della sentenza, [clicca qui](#)

\*\*\* \*\*

#### **CASSAZIONE, SEZ. VI PENALE, 25/03/2026, N. 11236**

Con la sentenza n. 11236/2026, la Corte di Cassazione ha fornito chiarimenti in ordine alla persistenza dell’interesse a impugnare le misure cautelari interdittive applicate agli enti ai sensi del d.lgs. 231/2001, anche dopo la loro cessazione per decorso del termine.

La vicenda trae origine dall’applicazione di una misura interdittiva consistente nel divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, successivamente ridotta in sede di riesame e poi annullata con rinvio dalla Cassazione per un nuovo esame. In sede di rinvio, il giudice del riesame dichiarava l’appello inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, ritenendo che, essendo ormai decorso il termine di efficacia della misura, l’eventuale pronuncia di illegittimità non avrebbe potuto produrre effetti utili sul piano concreto.

La Corte di Cassazione ha rilevato l’erroneità di tale impostazione, affermando che l’interesse all’impugnazione non viene meno automaticamente per effetto della cessazione della misura, dovendo essere valutato anche con riferimento alla possibile rimozione delle conseguenze pregiudizievoli già prodotte o ancora in atto. In tale prospettiva, l’interesse deve essere apprezzato in termini di concretezza e attualità, anche in funzione del conseguimento di un’utilità giuridicamente apprezzabile.

In particolare, la Corte ha richiamato le disposizioni del d.lgs. 36/2023, segnatamente gli artt. 94-98 e 100, comma 5, evidenziando come le misure interdittive possano incidere sulla partecipazione alle gare pubbliche e sul conseguimento o rinnovo dell’attestazione di qualificazione (SOA), con effetti suscettibili di protrarsi anche oltre la cessazione della misura.

La Cassazione ha quindi annullato l’ordinanza impugnata, disponendo il rinvio al Tribunale per un nuovo giudizio, affinché proceda a una valutazione concreta e attuale dei pregiudizi

dedotti, anche in termini di perdita di chance, escludendo automatismi tra cessazione della misura e carenza di interesse all'impugnazione.

Per una lettura integrale della sentenza, [clicca qui](#)

\*\*\* \*\*

### **CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 10/04/2026, N. 2880**

Con la sentenza n. 2880/2026 il Consiglio di Stato ha fornito chiarimenti in ordine alla verifica di anomalia dell'offerta nell'ambito di una procedura di affidamento disciplinata dal d.lgs. 36/2023, con particolare riferimento alla valutazione complessiva dell'attendibilità economica e alla necessità che le principali voci di costo siano adeguatamente giustificate.

La vicenda trae origine dall'esclusione di un operatore economico all'esito del subprocedimento di verifica dell'anomalia, attivato ai sensi della normativa di settore, in ragione della ritenuta inattendibilità dell'offerta, con specifico riguardo, tra l'altro, alle spese generali, ai costi della manodopera, agli oneri per la sicurezza e all'utile d'impresa, nonché alla carenza di riscontri documentali e analitici idonei a supportare le giustificazioni rese.

In primo grado il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo legittima la valutazione della stazione appaltante, evidenziando come il giudizio di anomalia debba essere condotto in termini complessivi e non mediante una considerazione separata delle singole voci, essendo volto ad accertare l'affidabilità dell'offerta nel suo insieme. Il giudice ha inoltre rilevato che le giustificazioni fornite risultavano generiche e prive del necessario dettaglio tecnico-economico, in violazione dei principi di trasparenza e verificabilità, nonché non idonee a dimostrare la sostenibilità delle principali componenti di costo, anche alla luce dei parametri normativi richiamati (in particolare, l'art. 110 del d.lgs. 36/2023 e l'art. 41, comma 14, in materia di costi della manodopera).

Il Consiglio di Stato ha confermato tale decisione, respingendo l'appello.

In particolare, è stato ribadito che il procedimento di verifica dell'anomalia, ai sensi dell'art. 110 del d.lgs. 36/2023, è finalizzato a un accertamento globale della serietà e affidabilità dell'offerta e non richiede una valutazione frazionata delle singole voci. È stato altresì precisato che, anche in presenza di indicazioni percentuali, le voci di costo devono essere giustificate in termini di grandezze economiche effettive e supportate da elementi oggettivi e documentali. Nel caso di specie, le giustificazioni sono state ritenute insufficienti, in quanto meramente descrittive e prive di analitica dimostrazione, con conseguente legittimità del giudizio di inattendibilità complessiva dell'offerta e della sua esclusione dalla gara.

Per una lettura integrale della sentenza, [clicca qui](#)